



Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Cozza di Scardovari” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Serie L 315 del 26.11.2013.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l’articolo 6quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Serie L 315 del 26.11.2013, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Cozza di Scardovari”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 159 del 9 luglio 2022;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 5 del 7 gennaio 2023, con cui lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alla situazione di deficit idrico è stato prorogato di 12 mesi;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 14 marzo 2023 “Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della risorsa idrica”, pubblicata nel Bollettino regionale n. 35 del 14 marzo 2023;

Considerato che la Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP “Cozza di Scardovari”, ha visto, nel corso del tempo, una costante riduzione del flusso idrico proveniente dagli affluenti rami

del fiume Po – Po di Tolle a nord-est e del Po di Gnocca a sud-ovest – ed la conseguente diminuzione del ricambio dell'acqua nella stessa Sacca;

Visti i resoconti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV riguardanti il monitoraggio delle acque di transizione del Veneto – luglio, agosto-settembre 2022, febbraio e aprile 2023 – ed i bollettini ordinari n. 2/2023 e n. 3/2023 dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che evidenziano la presenza di situazioni di criticità di alcuni parametri chimico-fisici dell'acqua nella Sacca di Scardovari e dello stato idrologico complessivo del bacino del Po;

Considerato che la citata riduzione del flusso idrico comporta una diminuzione della disponibilità di fitoplancton, alimento che le cozze traggono attraverso la filtrazione dell'acqua, provocando un loro accrescimento inferiore, nel corso del ciclo biologico;

Considerato che la diminuzione del ricambio dell'acqua nella Sacca di Scardovari provoca anche l'innalzamento della sua temperatura e, con esso, la riduzione della capacità di accrescimento della Cozza di Scardovari;

Considerato che il disciplinare di produzione della Cozza di Scardovari DOP riporta, fra le caratteristiche del prodotto, l'indice di condizione, parametro che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo;

Visto che il disciplinare di produzione della DOP in parola stabilisce, attualmente, che detto indice deve essere maggiore del 25%, per poter utilizzare legittimamente il nome registrato “Cozza di Scardovari”;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, del 21/03/2023 e delle sue note integrative del 14/04/2023, del 09/05/2023 e del 16/05/2023, di modifica temporanea, dell'articolo 2 del disciplinare di produzione – caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, con la quale si chiede una riduzione dell'indice di condizione dall'attuale 25% al 20%, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità della Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti e alle stime fornite alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per la campagna di raccolta 2023, una riduzione del flusso idrico degli affluenti nella zona di produzione della DOP, con i suoi effetti sul ciclo biologico della Cozza di Scardovari, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della situazione, per effetto dell'andamento del deficit idrico e dell'innalzamento delle temperature delle acque;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione dell'indice di condizione dal 25% al 20%;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al protocollo n. 0250141 del 15/05/2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, fornendo dati relativi all'andamento del flusso degli affluenti nella Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP Cozza di Scardovari;

Considerato che, con la stessa comunicazione sopra citata la Regione Veneto ha espresso, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Cozza di Scardovari”, ai sensi del citato articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'articolo 6 *quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP “Cozza di Scardovari” attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della “Cozza di Scardovari” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE)

n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – Serie L 315 del 26.11.2013.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Cozza di Scardovari” sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare delle foreste, per la campagna di raccolta 2023, fino al 30 settembre 2023.

Roma

IL DIRIGENTE

Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta “Cozza di Scardovari” ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta “Cozza di Scardovari” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 290 dell’11 dicembre 2013.

è così modificato:

Articolo 2 del disciplinare di produzione,
caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche,

La Cozza di Scardovari presenta le seguenti peculiarità derivanti dall’ambiente di produzione quali:

- indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all’intero organismo, maggiore di 25%;

è sostituita dalla frase seguente:

- indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all’intero organismo, maggiore di **20%**;

La presente modifica sarà in vigore per la campagna di raccolta 2023 fino al 30 settembre 2023, dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.